CONVITTO NAZIONALE DI STATO

“TOMMASO CAMPANELLA”

REGGIO CALABRIA

CONVITTO NA.LE "T. CAMPANELLA"
Prot. 0030014 del 23/11/2023
I (Uscita)

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

Deliberato dal Collegio dei Docenti del 22.11.2023

Con il presente regolamento, il Convitto Nazionale di Stato "T. Campanella" di Reggio Calabria si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti.

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 32 della Costituzione Italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 "*Divieto di fumare in determinati locali pubblici*"
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 *"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici"*
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "*Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo"*
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 "*Tutela della salute dei non fumatori*" comma 1"...aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e paritarie"; commi 2 e 3: divieto di uso di sigarette elettroniche.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "*Attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori"*
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 *"Procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica"*
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "*Indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori"*
- Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), comma 189 *"Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;*
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003"*
- *D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 "Tutela della salute nelle scuole":*

Comma 1 *- il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*

Comma 2 *– è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie…;*

Comma 3 *– chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;*

Comma 4 *– i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;*

- Legge 8 novembre 2013, n. 128 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"*
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 *"Invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128"*
- *Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", art. 40,* che ha introdotto il "...divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi".

Art. 2 – FINALITÀ

Il presente Regolamento è volto a:

a. tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica
b. garantire un ambiente scolastico del tutto conforme alla normativa in vigore in materia e in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro
c. educare alla legalità, al rispetto verso l'altro e alla condivisione di regole che garantiscano la civile convivenza democratica
d. promuovere comportamenti e stili di vita salutari
e. far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013)

Art. 3 - SPAZI DI APPLICAZIONE

È vietato fumare in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.

Tale divieto è esteso, nei medesimi spazi, anche all'utilizzo di sigarette elettroniche.

Art. 4 - DESTINATARI

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli allievi dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo, anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Art. 5 – INDICAZIONI DEL DIVIETO DI FUMO

La diffusione delle informazioni inerenti al divieto di fumo nella scuola è affidata al Regolamento d'istituto, ad eventuali note integrative del Dirigente e alla affissione, in posizione ben visibile a tutti, nei luoghi dove vige il divieto, di specifici cartelli informativi.

I cartelli indicheranno la normativa di riferimento, le sanzioni applicabili ai trasgressori e il nominativo del responsabile incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto, dell'accertamento e della verbalizzazione dell'infrazione.

Art. 6 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 e in attuazione dell'Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di individuare, a seguito di decreto, i responsabili o ***preposti*** (generalmente tra il personale scolastico), ossia incaricati dell'accertamento, dell'applicazione e della vigilanza del divieto.

Il personale individuato non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L.128/2013), se non per oggettivo impedimento o giustificato motivo e resta in carica fino a revoca da parte del Dirigente Scolastico.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il preposto è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori nell'ambito scolastico.

Il preposto avrà i seguenti compiti: vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi e divulgativi; vigilare sul rispetto e l'osservanza del divieto; contestare immediatamente, qualora possibile, le infrazioni, redigendo il modulo di verbale appositamente predisposto e allegato al presente Regolamento; notificare, direttamente o per tramite del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, la trasgressione commessa alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Tutto il personale scolastico ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni ai preposti individuati dal Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione delle Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria).

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

In caso di violazione del divieto, il preposto dovrà:

- accertare l'infrazione della norma e redigere in triplice copia il relativo Verbale di accertamento, utilizzando esclusivamente la modulistica in allegato;
- identificare il trasgressore, anche chiedendo di esibire un documento di riconoscimento;
- numerare il verbale e apporvi timbro dell'Istituto;
- prendere nota delle generalità e dell'indirizzo di residenza da trascrivere sul verbale;

nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di fornire le proprie generalità e si allontani, qualora sia possibile identificarlo tramite testimoni oculari disponibili, sul verbale potrà essere apposta la nota *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale",* notificando la prima copia del verbale entro 90 gg. dall'accertamento (come previsto dall'art.14 della L.689/81) con raccomandata A/R;

- contestare immediatamente, quando possibile, la violazione, facendo firmare al trasgressore il verbale di accertamento (in caso di rifiuto, apporre la nota *"Invitato a firmare, si è rifiutato"*); individuare l'ammenda da comminare; consegnare al trasgressore la prima copia del verbale.

a) Se il trasgressore è un alunno maggiorenne, in caso di contestazione immediata, si agirà come sopra indicato; in caso di impossibilità di contestazione immediata, la scuola notificherà al trasgressore la prima copia del verbale, con raccomandata A/R entro 90 gg. dall'accertamento;

b) Se il trasgressore è minorenne, in caso di contestazione immediata, il preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica ai genitori/tutori del trasgressore (responsabili per culpa in educando) la prima copia del verbale, con raccomandata A/R entro 90 giorni dall'accertamento; in caso di impossibilità di contestazione immediata, la scuola la scuola notificherà ai genitori/tutori del trasgressore la prima copia del verbale, con raccomandata A/R entro 90 gg. dall'accertamento;

- Consegnare la seconda e la terza copia all'Ufficio di Segreteria.

Art. 8 – SANZIONI

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento. Pertanto il pagamento in forma ridotta consiste in € 55 o, se si incorre nel pagamento delle spese del procedimento, in € 110.

I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti a sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2.200,00.

I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

ART. 9 – PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

I contravventori tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo (punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04)

- presso la Tesoreria provinciale

- in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T
- presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso gli uffici di Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.
Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, gli Uffici di Segreteria procederanno all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione (Allegato 3).

Art. 10 – RAPPORTI CON LA PREFETTURA
La materia in oggetto è sottoposta all'attenzione della Prefettura, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate.
Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire al Prefetto, quale Autorità competente, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità (Art. 18 L. 689/91).

ART.11 -VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2023/24.

Art. 12 – NORME FINALI
Si ricorda che la legge n. 221/2015 ha introdotto, con regime sanzionatorio di applicazione su tutto il territorio nazionale, il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. La violazione di tale divieto sarà soggetta alle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge.
Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti a rispettare e far rispettare il presente regolamento.
Esso sarà affisso all'albo dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito web, in modo che tutti possano prenderne visione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

ALLEGATI:
1) Verbale di accertamento di infrazione del divieto di fumo (Allegato 1)
2) Notifica di verbale di accertamento di infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa vigente in materia (Allegato 2)
3) Rapporto al Prefetto (Allegato 3)
4) Registro infrazioni (Allegato 4)
5) Cartellonistica (Allegato 5)

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Francesca Arena
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Regolamento divieto fumo Allegato 1

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Processo verbale n. ..... del.....

Il giorno……....del mese di ……...……dell'anno……alle ore……. nel locale……. dell'Istituto……..……..…., il/la sottoscritto/a …….. incaricato/a dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

ACCERTA

che il Sig./sig.ra ……. nato/a a …….…… il…….., residente a ……..…, via/piazza ……. ……, identificato con (inserire gli estremi del documento di riconoscimento) ……. (conoscenza diretta e classe frequentata) ……....

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L.584/1975, L. 3/2003 e L.128/2013 sul divieto di fumo e successive variazioni, avendo constatato che lo/a stesso/a stava fumando all'interno della scuola e/ o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, più precisamente: ....

- È in corso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti…… …….

COMMINA

allo/a stesso/a una ammenda pari a € ..... (in lettere).....

L'interessato, all'atto della contestazione, chiede che venga inserito a verbale quanto segue:

…… …….. .

- Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato al genitore/tutore

signor/ra ……., residente in……....

via/piazza …….. .

Il sottoscritto accertatore……..…….…….. notifica il presente verbale

- mediante consegna di copia in proprie mani
- tramite raccomandata A/R all'indirizzo del trasgressore o dell'obbligato in solido.

In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata A/R.

IL VERBALIZZANTE	IL TRASGRESSORE
……	……

AVVERTENZA: Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notificazione, l'interessato o i genitori/tutori possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

A norma dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo);

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento entro 60 gg. dalla contestazione o notifica.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Regolamento divieto di fumo Allegato 2

Prot. n° ..... /..... **……, ...**

(Raccomandata A/R)

Ai Genitori/tutori dell'allievo/a……
Al Sig./Sig.ra……..….

Oggetto: notifica di verbale di accertamento di infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa vigente in materia.

Con la presente si notifica il verbale di accertamento di infrazione del divieto di fumo redatto nei confronti del/la sig./sig.ra/ - dell'alunno/a ……....., nat..... a ..... il....., frequentante la classe .....

Pertanto si allega il verbale di accertamento della sanzione. La S.V. è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € e a produrre ricevuta di versamento entro 60 giorni presso la Segreteria dell'Istituto.

Entro 30 giorni dalla presente notificazione le SSLL possono far pervenire all'Autorità competente scritti dal difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato come previsto punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, (Agenzia delle Entrate) codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo)
- presso la Tesoreria provinciale competente per il territorio
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale competente per il territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

Il Dirigente Scolastico

Regolamento divieto di fumo - Allegato 3

A S.E. PREFETTO

Oggetto: Rapporto a carico di_____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. …… del …….. di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità di legge. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede, pertanto, a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.
Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

AGLI ATTI

OGGETTO: Legge 584/75: Divieto di fumo.

SCHEDA RIASSUNTIVA VERBALI DI CONSTATAZIONE E DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

n. verbale	Data	nome trasgressore	notifica	avvenuto pagamento	mancato pagamento	rapporto al Prefetto

ALLEGATO 5

VIETATO FUMARE

IN TUTTI I LOCALI COMPRESI GLI SPAZI ESTERNI

Sanzione da € 27,50
a € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Legge 11 novembre 1975, n. 584 – Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge 8 novembre 2013, n. 128

Incaricato all'osservanza della norma, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni - Prof.ssa Letizia Randazzo

Il Rettore - Dirigente Scolastico Dr.ssa Francesca Arena